

DELIBERA N. 75/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA
S.R.L. PER LA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALL'ORDINE
CONTENUTO NELLA DELIBERA N. 71/26/CONS DEL 18 MARZO 2026 PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E
DELLA DELIBERA N. 37/26/CONS RELATIVAMENTE ALLE TESTATE SUL
PALINSESTO NOVE
(MONITORAGGIO 15-20 MARZO 2026)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato

A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026*”;

VISTA la delibera n. 71/26/CONS del 18 marzo 2026, recante “*Ordine all’immediato riequilibrio dell’informazione nei confronti della società Discovery Italia S.r.l. per la violazione dell’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 37/26/CONS nel periodo di monitoraggio del pluralismo politico 8-14 marzo 2026 (Testate sul palinsesto Nove)*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i citati criteri sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026 e con la deliberazione dell’Autorità n.

37/26/CONS;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS stabilisce, tra l'altro, che i programmi di informazione (i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria”* e che i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono tenere *“un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS prevede, al comma 4 che *“La verifica è svolta secondo il calendario definito dall'Autorità costituito da IV cicli e trasmesso alle emittenti”* e al comma 6 che *“Ogni settimana, l'Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica, ad un punto di contatto appositamente individuato dall'emittente, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, che recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario; i dati relativi al ciclo di monitoraggio di cui al comma 4 recano il conteggio complessivo del medesimo ciclo, con l'evidenza di eventuali disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate. Nel periodo dell'ultima settimana precedente il voto, i dati trasmessi alle emittenti recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate nelle settimane precedenti, nonché nei singoli giorni di tale settimana, dovute alla disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, con la contestazione delle norme che risultano violate”*;

RILEVATO, altresì, che l'accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in base ai criteri indicati dall'art. 8, comma 7, della delibera innanzi citata;

CONSIDERATO, in particolare, che la disposizione da ultimo citata prevede che *“La verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al successivo comma e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di notizia relativi alle posizioni referendarie, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati”*, tenuto conto della visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, *“la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di novembre 2025 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie del quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato”*;

RILEVATO anche che, in ragione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell'attualità della cronaca, si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito valori con una soglia di tolleranza non superiore al 10% per ciascuna posizione referendaria;

CONSIDERATO che ai sensi della citata delibera 71/26/CONS del 18 marzo 2026 la società Discovery Italia S.r.l. è tenuta a *“provvedere all'immediato riequilibrio all'interno della programmazione informativa sul palinsesto Nove nei confronti della posizione referendaria del NO entro il prossimo 20 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS”* e che *“L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti ai programmi di informazione diffusi nel periodo 15-20 marzo 2026, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza”*;

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione indicati all'articolo 8 della delibera n. 37/26/CONS;

VISTI i dati del monitoraggio forniti da Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 15-20

marzo 2026 (quarto ciclo);

RILEVATO che nel terzo ciclo (8-14 marzo 2026), il tempo di parola di Nove ammonta a 0:39:34, interamente concentrato negli extra-TG, in assenza di telegiornali attivi. Nel quarto ciclo (15-20 marzo 2026), il dato sale a 0:53:18, parimenti privo di contributo dei TG;

RITENUTO, pertanto, che il ridotto tempo di parola complessivo del canale e la collocazione di Nove in una posizione strutturalmente marginale nel contesto della campagna referendaria televisiva, unitamente al sostanziale riequilibrio dei tempi tra le due posizioni entro le soglie di tolleranza individuate dall'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, non consentono di ravvisare profili sanzionabili con riferimento all'ottemperanza dell'ordine impartito;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione nei confronti società Discovery Italia S.r.l. sul palinsesto Nove a seguito della verifica dell'ottemperanza alla delibera 71/26/CONS del 18 marzo 2026 con riferimento alla posizione referendaria del NO nel periodo di monitoraggio 15-20 marzo 2026, nel quale si è registrato il riequilibrio di tale posizione rispetto al periodo 8-14 marzo 2026.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella